

SE MAMMA E PAPA' NON CONCORDANO SULLA SCELTA TRA SCUOLA PUBBLICA E PRIVATA, DECIDE IL GIUDICE.

Il principio generale recepito dal nostro ordinamento in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale è quello della bi-genitorialità, ovvero della condivisione. Questo significa che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, devono essere assunte di comune accordo dai genitori, che dovranno operare tali scelte tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (art. 337 comma 3 c.c.).

Ma che accade se sorgono contrasti tra i genitori in ordine a queste decisioni? Ad esempio se la mamma preferisce per il figlio la scuola privata e il papà caldeggia la scuola pubblica?

In caso di disaccordo decide il giudice al quale ci si potrà rivolgere utilizzando i diversi rimedi offerti dall'ordinamento.

Se il contrasto sorge quando il nucleo familiare è integro, essendo la coppia genitoriale unita e convivente, la giurisprudenza è da tempo orientata nel senso dell'applicazione del rimedio previsto dall'art. 316 comma 2 c.c.; ciascuno dei genitori può rivolgersi al giudice senza formalità, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice sente i genitori, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni (o anche infradodicesime se capace di discernimento), infine suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del minore e dell'unità familiare; se il contrasto permane, egli attribuisce il potere decisionale al genitore che risulta maggiormente idoneo a curare l'interesse del minore; dunque, la norma conferisce al giudice una funzione conciliativa al fine di preservare l'unità familiare, senza che egli possa sostituirsi ai genitori.

Diverso è il discorso se i genitori sono già separati o divorziati, o se un giudizio di separazione o divorzio è in corso.

In questo caso, infatti, si applica l'art. 709 ter c.p.c., introdotto dalla legge sull'affidamento condiviso (L. n. 54/2006), che prevede un procedimento giudiziale in cui **il giudice, convocate le parti, se il contrasto permane, adotta direttamente i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.**

L'iscrizione scolastica dei figli richiede il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di una scelta di rilievo relativa all'istruzione; in caso di contrasto, è competente il Tribunale ordinario, soprattutto se il disaccordo verte sulla scelta dell'istituto scolastico (Cass. n. 14360/2000).

I Tribunali che si sono pronunciati sul punto (Trib. Milano sez. IX, 29 luglio 2014; Trib. Milano sez. IX 4 febbraio 2015; Trib. Roma, sez. I, 29 giugno 2016) ritengono che, **quando c'è conflitto dei genitori separati sulla scelta tra scuola privata e scuola pubblica, la decisione del Tribunale non può che essere a favore dell'istruzione pubblica**, idonea allo sviluppo culturale di qualsiasi minore residente sul territorio, a meno che sussistano

nel caso concreto evidenti controindicazioni all'interesse del minore (difficoltà di apprendimento, difficoltà di inserimento nel contesto ambientale ecc.).

Si è in particolare osservato (Tribunale Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti) che *"preferenza e prevalenza va data alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Peraltro, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta "neutra" che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò, invece, potrebbe avvenire nella designazione di una scuola privata)"*.